



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....259/A.....IX Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.06/2013 DELL'11/04/2013

**"NORME IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"**





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL WELFARE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI

Codice cifra: AOS/SDL/2013/_____

SDL "NORME IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ". Relazione.

Il disegno di legge regionale di cui all'allegato schema è composto da n. 2 articoli, finalizzati rispettivamente:

- alla rettifica ed integrazione degli artt. 54 e 55 della Legge Regionale 30 dicembre 1994, n. 38, che disciplinano in modo parziale e non esaustivo la fattispecie del trasferimento a terzi del diritto di proprietà su immobili da parte delle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale (**Art. 1**);
- all'alienazione a titolo gratuito – sebbene sottoposta a condizione – della proprietà dell'immobile ex P.O. "D. Cotugno" di Bari e dei beni mobili in esso contenuti dall'ASL BA all'IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari (**Art. 2**).

Si relaziona pertanto separatamente sui due articoli innanzi citati.

ART. 1 (Modifica articoli 54 e 55 della Legge regionale n. 38/1994)_

Il D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., all'art. 5, ha dettato le norme generali in materia di patrimonio e contabilità delle Aziende Sanitarie, prevedendo quanto segue:

"1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.

3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse".



Ai sensi del comma 2 del predetto art. 5 sono dunque possibili - previa autorizzazione regionale - "*atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili*" da parte delle ASL ed Aziende Ospedaliere.

Atteso che nell'ambito della categoria giuridica dei diritti reali figura *in primis* il diritto di proprietà, accanto ai vari diritti reali su cosa altrui (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, pegno, ipoteca), se ne desume la piena legittimità del trasferimento a terzi del diritto di proprietà - a titolo sia gratuito che oneroso - secondo le modalità e condizioni previste dalla legge.

Si fa presente, a tale proposito, che il Codice civile, all'ultimo comma dell'articolo 826 espressamente prevede che "*fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio*".

Tali beni che fanno parte del patrimonio indisponibile, inoltre, a norma del successivo art. 828, co. 2 del Codice civile, "*non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano*".

Infine, ai sensi del successivo art. 830, i beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali - fra i quali figurano, tra l'altro, le Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale - "*sono soggetti alle regole del presente Codice, salve le disposizioni delle leggi speciall*" (co. 1). Inoltre, "*ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 828*" (co. 2).

La normativa regionale vigente in materia, tuttavia, disciplina solo parzialmente la fattispecie del trasferimento a terzi del diritto di proprietà su immobili da parte delle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale.

Infatti, la Legge Regionale 30 dicembre 1994 n. 38, ad oggetto "Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Sanitarie Locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", all'art. 49 classifica i beni appartenenti al patrimonio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere in beni patrimoniali indisponibili, ovvero "*tutti i beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali quali definiti dall'ultimo comma dell'articolo 826 del codice civile*" (co. 2), e beni patrimoniali disponibili, ovvero "*i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non ricompresi tra quelli indicati al precedente comma 2*" (co. 3).

La medesima L.R. 38/1994, inoltre, agli artt. 52 e 53 disciplina la destinazione d'uso - rispettivamente - dei beni patrimoniali indisponibili e disponibili, all'art. 54 regola la fattispecie della cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e della conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile, disposta dal Direttore generale su autorizzazione della Giunta regionale, mentre il successivo art. 55 disciplina modalità e condizioni per l'alienazione dei beni patrimoniali, come di seguito riportato:

"Art. 52 - Destinazione d'uso dei beni indisponibili.

1. *I beni appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere destinati:*

- a) *all'uso diretto da parte delle Aziende proprietarie;*
- b) *ad un uso particolare, compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria.*

2. *L'uso particolare dei beni indisponibili è autorizzato dalla Giunta regionale e può essere attribuito ad organismi pubblici o privati nei casi in cui, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, si dia luogo alle sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.*

Art. 53 - Destinazione d'uso dei beni disponibili.

1. *I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal Direttore generale.*

2. *L'assegnazione può avvenire:*

- a) *a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, affitto od uso, a soggetti pubblici o privati, dietro corrispettivo di un canone;*
- b) *a titolo gratuito, mediante contratti di comodato, a soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ospedaliera.*

Art. 54 - Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile.



- 1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile e disposta dal Direttore generale su autorizzazione della Giunta regionale.
- 2. Per i fini di cui al precedente comma 1 il Direttore generale trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:
 - a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
 - b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa: alienazione o uso diverso da quello stabilito ai sensi del precedente art. 52.
- 3. Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata all'alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresì contenere specifica indicazione del valore del bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi del successivo art. 56.

Art. 55 - Alienazione dei beni patrimoniali.

- 1. Il Direttore generale provvede all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi successivi.
- 2. L'alienazione è effettuata, di norma, mediante pubblico incanto ovvero, quando in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati, mediante licitazione privata.
- 3. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera di invito.
- 4. È ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:
 - a) quando il valore del bene non superi lire 200 milioni: tale importo è aggiornato annualmente dal Direttore generale in base alle variazioni subite nell'anno precedente dai numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'Istituto centrale di statistica;
 - b) quando le aste o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondati e dimostrati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
 - c) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;
 - d) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico che individuano un soggetto, pubblico o privato, avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di cui trattasi".

Il disposto normativo innanzi richiamato, dunque, prevede una pluralità di destinazioni d'uso dei beni patrimoniali in costanza di proprietà da parte dell'Azienda originaria (artt. 52 e 53), ma al tempo stesso limita l'ipotesi di trasferimento della proprietà di beni patrimoniali (art. 54 e 55) ad alienazioni a titolo oneroso: sono richieste infatti, ai fini dell'alienazione, una "specifica indicazione del valore del bene" (art. 54, co. 3); il ricorso agli strumenti tipici degli appalti pubblici - cioè "pubblico incanto ovvero (...) licitazione privata", ammettendo la trattativa privata solo in casi tassativi (art. 55, co. 2 e 4) - ; l'aggiudicazione attraverso il criterio del prezzo più alto (art. 55, co. 3).

Si propone pertanto di modificare i commi 2, lett. b), e 3 dell'art. 54, sostituendo alla parola "alienazione" l'espressione "alienazione, a titolo oneroso o gratuito".

Si propone altresì di aggiungere, dopo l'art. 55, un art. 55-bis che disciplini la fattispecie dell'alienazione a titolo gratuito di beni patrimoniali.



ART. 2 (Alienazione della proprietà dell'immobile ex P.O. "D. Cotugno" di Bari e dei beni mobili in esso contenuti)

La Legge Regionale 3 giugno 1996, n. 6, ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996- 1998", all'art. 22, co. 4, 6 e 7, ha stabilito quanto segue:

- "4. L'IRCCS << Oncologico >> con sede in Bari viene dotato di n. 165 posti letto, di cui n. 15 posti letto per l'espletamento dell'attività libero-professionale, e relativi servizi e pertinenze con sede definitiva presso una struttura ospedaliera pubblica da individuare con delibera di Giunta regionale a norma dell'art. 52 della legge regionale n. 38 del 1994.
- (...) 6. La spesa per l'eventuale ristrutturazione della sede definitiva per l'IRCCS Oncologico di Bari necessaria al programma straordinario di edilizia ospedaliera di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
- 7. In considerazione delle finalità assistenziali e di ricerca dell' IRCCS Oncologico di Bari, l'intervento è da considerarsi prioritario nell'ambito degli obiettivi del programma straordinario di edilizia sanitaria"



La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2523 del 14/06/1996 ha individuato, ai sensi della citata Legge regionale n. 6 del 3/6/1996, l'ex P.O. "Domenico Cotugno" di Bari – trasferito nel patrimonio immobiliare dell'Azienda U.S.L. BA/4 (ora ASL BA) giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 4518 del 29/12/1998 – quale sede definitiva dell'IRCCS Oncologico di Bari, attualmente denominato IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.

Successivamente, in data 11 marzo 2004, è stato sottoscritto al riguardo un Protocollo di intesa tra Ministero della Salute, Regione Puglia, ASL BA/4 ed IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", in base al quale l'ASL BA/4 (poi confluita nell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bari dall'1/1/2007 ex L.R. n. 39/2006) si assumeva *"l'onere di fungere quale unica Stazione appaltante dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ex P.O. "Domenico Cotugno" e dell'acquisizione delle attrezzature e degli arredi, al fine di contestualizzare la realizzazione dell'opera nella unitarietà della sua funzione e secondo l'allegato Disciplinare"*, impegnandosi altresì – con il consenso della Regione – a *"rendere disponibile l'immobile suddetto funzionale e funzionante, compresi gli arredi e le attrezzature"* all'IRCCS Oncologico di Bari nella forma del **comodato d'uso a titolo gratuito**, *"tenuto conto del comune obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale"*. Al predetto comodato d'uso è stata attribuita la durata di 50 anni, decorrente dalla data di *"consegna dell'immobile all'IRCCS a seguito della totale realizzazione dell'opera, compresi gli arredi e le attrezzature"*, e *"rinnovabile per tutta la durata di esistenza dell'IRCCS Oncologico"*. E' stato infine previsto che *"l'IRCCS assumerà a proprio carico ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli oneri che per legge sono a carico del comodante, e ciò in considerazione della totale gratuità del godimento del bene e della durata del contratto"*.


Il Ministero della Salute tuttavia, già con nota prot. DGRST 2/I.4.d.a. 1.2-5433 del 6/8/2007 indirizzata al Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", faceva espresso riferimento alla questione della proprietà del nuovo immobile e delle attrezzature, sottolineando la *"necessità di modificare il Protocollo d'Intesa dell'11 marzo 2004, per favorire il trasferimento della proprietà all'Istituto"*.

La Direzione Generale dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" pertanto, con nota prot. 11731 dell'1/12/2008, aveva chiesto alla Direzione Generale della ASL BA, *"nell'approssimarsi della fine dei lavori di ristrutturazione generale del P.O. "D. Cotugno", comprese le forniture e la posa in opera delle attrezzature e degli arredi"*, di valutare l'opportunità di un trasferimento della proprietà della nuova sede dell'IRCCS Oncologico al medesimo Istituto.

Il Direttore Generale dell'ASL BA, con propria Deliberazione n. 145 del 29/01/2010, ha condiviso le valutazioni dell'IRCCS Oncologico in ordine all'opportunità del trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell'ex P.O. "D. Cotugno" al medesimo Istituto, in quanto *"a conclusione dell'intera opera (esecuzione dei lavori di ristrutturazione e approvvigionamento delle attrezzature) sarebbe stato molto più conveniente per entrambi gli Enti sanitari, sotto il profilo della maggiore duttilità di funzionamento e di una più semplice futura gestione (utenze, inventari, ammortamenti, ecc.), che l'immobile in argomento fosse trasferito in proprietà esclusiva dell'IRCCS medesimo: con ciò condividendo a pieno quanto il Ministero della Salute aveva già suggerito con propria nota prot. DGRST 2/I.4.d.a. 1.2-5433 del 6/8/2007"*. Conseguentemente, con la stessa Deliberazione DG ASL BA n. 145/2010 veniva approvata una proposta di modifica del Protocollo di intesa dell'11 marzo 2004, da sottoporre all'approvazione e sottoscrizione della Regione Puglia, del Ministero della Salute e dell'IRCCS interessato.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1413 del 14/06/2010, ha condiviso la proposta di modifica del Protocollo di intesa dell'11 marzo 2004 contenuta nella predetta Deliberazione DG ASL BA n. 145/2010 *"per la parte che prevede il trasferimento a titolo gratuito della proprietà esclusiva dell'ex P.O. "D. Cotugno", con sede in Bari alla via Orazio Flacco (...) all'IRCCS Oncologico di Bari in luogo del comodato d'uso"*, costituendo all'uopo *"una Authority, operativa presso l'IRCCS "Giovanni Paolo II", che affianchi e supporti il CIV dell'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II" nella persona del Presidente e la Direzione Generale dell'ASL di Bari"*:

1. *nella procedura di trasferimento della proprietà del P.O. "Domenico Cotugno" dalla ASL di Bari all'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II"*;



- 2. nella chiusura delle procedure inerenti la ristrutturazione del P.O. "D. Cotugno";
- 3. nei procedimenti di trasferimento dell'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II" nel plesso ristrutturato P.O. "D. Cotugno".

Con la medesima DGR n. 1413/2010, la Giunta peraltro espressamente impegnava il Direttore generale dell'ASL di Bari e dell'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II" ad *"adottare tutti i provvedimenti definiti con il supporto dell'Authority al fine di consentire il trasferimento della proprietà del P.O. "Domenico Cotugno" dall'ASL di Bari all'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II".*

Il Direttore generale dell'ASL BA con successiva deliberazione n. 1643 del 6/9/2010, nelle more del definitivo passaggio di proprietà il cui *iter* procedurale richiedeva *"tempi non compatibili con l'immediato trasferimento dell'Istituto nel nuovo plesso "Cotugno"*, ha approvato lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito della struttura da stipularsi tra l'ASL BA e l'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.

Con il medesimo atto deliberativo il Direttore generale dell'ASL BA, dopo aver riferito che l'ASL BA, in adempimento degli impegni assunti, aveva proceduto all'espletamento delle gare ed al successivo affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile e della fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi, nonché alla sottoscrizione dei relativi contratti di fornitura (ENEL, AMGAS, ecc.), ha tuttavia ribadito la *"effettiva convenienza per entrambe le Strutture sanitarie di procedere al trasferimento in proprietà esclusiva dell'IRCCS dell'ex P.O. "D. Cotugno"*.

Si fa presente, al riguardo, che lo stesso Ministero della Salute, con nota prot. DGRST/2 0002848-P del 20/4/2011, prendeva atto del contenuto del contratto di comodato d'uso di cui innanzi tra la ASL BA e l'IRCCS Oncologico, dichiarando di ravvisare l'opportunità del successivo trasferimento di proprietà al medesimo Istituto *"sia sotto il profilo dell'organizzazione sanitaria regionale che sotto quello della razionalizzazione delle risorse finanziarie"*.

Pertanto, considerato che:


- Il trasferimento dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" nel plesso ristrutturato dell'ex P.O. "D. Cotugno" di Bari è stato pienamente completato, mentre risulta ancora *in itinere* il trasferimento della proprietà dell'immobile in questione dall'ASL BA all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari;
- Il trasferimento di proprietà in oggetto ha registrato il progressivo consenso di tutti i soggetti coinvolti nel Protocollo d'intesa del 2004, per le motivazioni innanzi ampiamente evidenziate;
- Nell'ambito del procedimento per la conferma del carattere scientifico dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari, peraltro, il Ministero della Salute ha ritenuto rilevante – come evidenziato nella nota prot. DGRIC_966-P del 13/02/2013 – la questione relativa alla mancanza di un patrimonio "proprio" dell'IRCCS riveniente dalla mancata acquisizione al patrimonio dello stesso Istituto dell'attuale struttura di proprietà dell'ASL di Bari, rilevando che tale questione, unitamente alla mancata copertura delle perdite di esercizio dell'Istituto, possa generare *"problematiche in merito al possesso dei requisiti dell'economicità ed efficienza dell'organizzazione (art. 6 – art. 7 – art. 14, co. 3, lett. c) del D.Lgs. 288/2003 s.m.i.)"*.

Si ritiene pertanto necessario il trasferimento della proprietà dell'immobile ex P.O. "D. Cotugno" di Bari e dei beni mobili in esso contenuti, da realizzarsi attraverso l'alienazione a titolo gratuito del predetto immobile dall'ASL BA all'IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari.

Tale alienazione deve, tuttavia, essere sottoposta alla condizione del mantenimento del carattere scientifico da parte dell'IRCCS non trasformato in Fondazione "Giovanni Paolo II" di Bari.

Si rappresenta l'urgenza del presente disegno di legge, che non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 1 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.

L'ASSESSORE AL WELFARE
(Elena Gentile)





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL WELFARE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI

SDL "NORME IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE".

Art. 1

(Modifica articoli 54 e 55 della Legge regionale n. 38/1994)

1. All'art. 54, co. 2, lett. b) della Legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38, la parola "alienazione" va sostituita con l'espressione "alienazione, a titolo oneroso o gratuito,".
2. All'art. 54, co. 3 della Legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38, l'espressione "finalizzata all'alienazione" va sostituita con l'espressione "finalizzata all'alienazione, a titolo oneroso o gratuito,".
3. Dopo l'art. 55 della Legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 è inserito il seguente art. 55-bis, rubricato "Alienazione a titolo gratuito di beni patrimoniali":
« 1. Il Direttore generale provvede, in virtù di legge o provvedimento amministrativo regionale, al trasferimento a titolo gratuito ad altro soggetto pubblico del Servizio Sanitario Regionale dei beni patrimoniali disponibili, ovvero di quelli resi disponibili con le procedure di cui al precedente art. 54.
2. Le leggi e i provvedimenti amministrativi regionali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 5, co. 3 del Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse ».

Art. 2

(Alienazione della proprietà dell'immobile ex P.O. "D. Cotugno" di Bari e dei beni mobili in esso contenuti)

1. Al fine di dotare l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Giovanni Paolo II" di Bari di un patrimonio ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 288/2003 s.m.i., la proprietà dell'immobile ex P.O. "D. Cotugno" sito in Bari alla via O. Flacco n. 65 e dei beni mobili in esso contenuti è trasferita, a titolo gratuito, dall'ASL BA al predetto Istituto con le modalità e procedure di cui ai successivi commi 3 e 4.



2. L'alienazione di proprietà di cui al comma precedente è condizionata al mantenimento del carattere scientifico da parte dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformato in Fondazione "Giovanni Paolo II" di Bari. Pertanto, in caso di mancata conferma del carattere scientifico del predetto Istituto ovvero di trasformazione dello stesso in Fondazione, l'immobile ex P.O. "D. Cotugno" di Bari – ivi compresi i beni mobili in esso contenuti – ritorna nella proprietà dell'ASL BA quale ospedale a gestione diretta della stessa.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale dell'ASL BA attiva le procedure per l'alienazione della proprietà di cui al comma 1 secondo quanto previsto dagli articoli 52, 53, 54 e 55 della Legge Regionale n. 38/1994 come integrata e modificata dall'art. 1 della presente legge.
4. Effettuata l'alienazione della proprietà, l'IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari subentra alla ASL BA nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti l'immobile ex P.O. "D. Cotugno" di Bari e i beni mobili in esso contenuti.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Tramessa alla III Commissione

Costituito il 12/06/2013

